

Jobs act. L'Inps ha chiarito in quali casi scatta la prestazione a beneficio dei lavoratori iscritti alla gestione separata Inps

# Maternità e collaboratori, conta la data

Indennizzabili i periodi a cavallo del 25 giugno 2015 (o successivi) anche con contributi parziali

PAGINA A CURA DI

Ornella Lacqua

Alessandro Rota Porta

Indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps anche in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del committente/associante e prestazione garantita anche in caso di adozione e affidamento.

Sono queste le novità previste dall'articolo 13 del Dlgs 80/2015 a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori "parasubordinati" (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995), che sono equiparati ora ai lavoratori dipendenti per quanto riguarda l'indennità di maternità e paternità. L'aspetto di maggiore impatto sta proprio nel riconoscimento agli stessi lavoratori del diritto a percepire l'indennizzo anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi previdenziali da parte del committente o dell'associante.

Con la circolare 42 del 26 febbraio, l'Inps ha fornito i primi chiarimenti sulle novità apportate dal Jobs act al Testo unico delle disposizioni sulla maternità/paternità (Dlgs 151/2001). Quest'ultimo si è arricchito di due nuovi articoli:

- il 64-bis, in materia di adozioni e affidamenti;
- l'articolo 64-ter sul diritto alle prestazioni in mancanza di contribuzione effettiva.

Vediamo dunque come si declinano, nella pratica, queste novità.

## I lavoratori coinvolti

Rientrano nelle nuove disposizioni i soggetti che - in base alla legge 335/1995 - sono tenuti all'iscrizione presso la gestione separata Inps: questa è finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai lavoratori che eser-

citano per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, agli incaricati della vendita a domicilio.

Come precisato dal Dl 98/2011, sono tenuti all'iscrizione presso la gestione separata Inps esclusivamente i lavoratori che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad albi professionali, o attività non soggette al versamento contributivo ad altri enti.

## L'indennità per adozione

Tornando alle novità del Dlgs 151/2001, la prima si riferisce all'adozione, nazionale o internazionale: in sostanza, alla lavoratrice spetta - sulla base di una idonea documentazione - un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità dettate precedentemente dal ministero del Lavoro (si veda l'altro articolo in pagina).



Indennità di maternità

- È il trattamento economico spettante alla lavoratrice o al lavoratore durante i periodi di congedo di maternità (o paternità). Per i collaboratori, l'indennità è correlata al reddito derivante dall'attività svolta nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile

Questa disposizione, che interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (sia parasubordinati sia liberi professionisti) non comporta variazioni sulle tutele già in atto, perché si limita ad armonizzare - nell'ambito delle disposizioni del Testo unico su maternità e paternità - il disposto della sentenza 257/2012 della Corte Costituzionale, per effetto del quale il periodo indennizzabile per maternità è stato esteso da tre a cinque mesi.

## Prestazioni «automatiche»

L'altra novità riguarda invece l'automaticità delle prestazioni anche per i lavoratori e le lavoratrici iscritte alla gestione separata, non assicurati ad altre forme obbligatorie.

Come sancito dall'articolo 216 del Codice civile, le prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie sono dovute al lavoratore anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti; pertanto, alla luce di quanto sopra, i lavoratori parasubordinati hanno diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali, da parte del committente/associante.

Questa disposizione si applica anche per il riconoscimento dell'indennità per congedo di paternità, quando ci sono i presupposti; non può, però, essere adottata per il diritto all'indennità di congedo parentale, che continua a essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno tre mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l'indennità di maternità (12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo).

Restano invariati gli altri requisiti richiesti per le prestazioni.

## Quando spetta l'indennità

### IL CASO

#### IL CONGEDO INIZIATO DOPO IL 25 GIUGNO 2015

**Il congedo di maternità va dal 15 luglio 2015 al 15 dicembre 2015. Si considerano coincidenti la data presunta e quella effettiva del parto. La lavoratrice è iscritta esclusivamente alla gestione separata Inps prima del 2015. Il committente ha regolarmente pagato i compensi alla co.co.co da gennaio 2015, ma ha versato i contributi solo parzialmente**

Anche se il versamento dei contributi dovuti alla gestione separata Inps è avvenuto parzialmente da parte del committente, ma si è in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, il congedo di maternità è indennizzabile per il principio di automaticità. I tre mesi di contributi dovuti (versati o non versati) sono attribuiti dall'Inps

### LA SOLUZIONE

#### IL CONGEDO «A CAVALIERE»

**Il congedo di maternità va dal 1° giugno 2015 al 30 ottobre 2015. Si considerano coincidenti la data presunta e quella effettiva del parto. La lavoratrice è iscritta esclusivamente alla gestione separata Inps da gennaio 2014. Il committente ha regolarmente erogato il compenso alla cococo dal 2014 ma non ha versato i contributi**

Essendo il periodo di congedo di maternità "a cavaliere", vale a dire iniziato prima del 25 giugno 2015 ma con durata che si protrae ininterrottamente oltre tale data, l'indennità è riconosciuta per l'intero periodo di congedo, quindi anche per le giornate antecedenti il 25 giugno 2015, sussistendo nei 12 mesi di riferimento il requisito minimo contributivo di tre mesi

#### IL CONGEDO TERMINATO PRIMA DEL 25 GIUGNO 2015

**Il congedo di maternità è iniziato il 15 dicembre 2014 ed è proseguito fino al 15 maggio 2015. Si considerano coincidenti la data presunta e quella effettiva del parto. La lavoratrice è iscritta solo alla gestione separata Inps dal 2013. Il committente ha regolarmente pagato il compenso alla co.co.co da gennaio 2014 ma ha versato i contributi solo per alcuni mesi**

In questa ipotesi, il principio di automaticità non è ancora entrato in vigore, quindi il congedo di maternità ricade sotto la normativa previgente ed è indennizzato solo in presenza di contribuzione effettiva nei 12 mesi di riferimento. Devono, pertanto, risultare accreditate almeno tre mensilità di contributi nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori la data presunta del parto

#### IL CONGEDO DOPO IL 25 GIUGNO SENZA PAGAMENTO DEI COMPENSI

**Il congedo di maternità è iniziato il 15 agosto 2015 e si è concluso il 15 gennaio 2016. Si considerano coincidenti la data presunta e quella effettiva del parto. La lavoratrice è iscritta esclusivamente alla gestione separata Inps da gennaio 2014. Il committente non ha pagato i compensi alla co.co.co e non ha versato i contributi**

Il congedo di maternità-paternità non può essere indennizzato: il requisito contributivo minimo delle tre mensilità non si può ritrovare nei 12 mesi di riferimento, né attraverso la contribuzione effettiva né attraverso la contribuzione dovuta

## Le tutele. Le novità introdotte dal 2015

# Garanzie differenti tra co.co.co e titolari di partita Iva

Il diritto al congedo di maternità/paternità con l'erogazione delle relative indennità economiche, è subordinato, per i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, all'accreditamento effettivo di almeno tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile (decreti ministeriali del 4 aprile 2002 e del 12 luglio 2007).

I lavoratori interessati sono quelli privi di un'altra copertura previdenziale e non titolari di pensione, per i quali è obbligatorio il pagamento del contributo nella misura del 31,72% (anno in corso), lo 0,72% del quale è destinato a finanziare le prestazioni di maternità/paternità.

La previsione dell'articolo 64-ter del Dlgs 151/2001, ossia la possibilità di percepire l'indennità anche nei casi di mancato versamento dei contributi da parte del committente o associante, si applica in favore delle lavoratrici e dei lavoratori cosiddetti parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi o associati in partecipazione), dal momento che questi soggetti non sono responsabili dell'adempimento dell'obbligazione contributiva, che resta in capo al committente o all'associante.

In questi casi, infatti, l'onere contributivo è ripartito tra committente/associante e collaboratore/associato, nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo (nel caso delle collaborazioni) ovvero del 55% e 45% (nel caso dell'associazione in partecipazione) e l'onere del versamento contributivo è a carico del committente o dell'associante, con diritto di rivalsa sul collaboratore/associato per la quota parte a carico di quest'ultimo. Questa regola non trova però

applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata che sono responsabili dell'adempimento dell'obbligazione contributiva come, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla stessa gestione.

Per definire il periodo dal quale è riconosciuta l'indennità di maternità anche senza il pagamento effettivo dei contributi, si deve tener conto che la norma del Dlgs 80/2015 è entrata in vigore il 25 giugno 2015: l'Inps, con la circolare 42/2016, ha chiaramente delineato i casi che si potrebbero prospettare.

Se il congedo di maternità/pa-

## IL VINCOLO

Per ottenere la prestazione resta sempre necessario il requisito dei tre mesi di versamenti nell'anno precedente

ternità è iniziato in coincidenza o dopo il 25 giugno 2015, il diritto all'indennità è riconosciuto anche nel caso in cui, nei 12 mesi di riferimento, in mancanza di contribuzione effettiva, il requisito delle tre mensilità di contribuzione sia perfezionato in tutto o in parte con la contribuzione dovuta. Se, invece, il periodo di maternità/paternità è avvenuto "a cavaliere", ossia è iniziato prima del 25 giugno 2015 ma si è protratto ininterrottamente oltre tale data, l'indennità è riconosciuta per l'intero periodo di congedo, incluse anche le giornate antecedenti il 25 giugno 2015, se nei 12 mesi di riferimento c'è il requisito minimo contributivo dei tre mesi perfezionato anche con la contribuzione dovuta.